

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donatella CERRE’	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. M.P.S. avverso la decisione in data 16/4/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro le infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento;

la ricorrente, avv. M.P.S. è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Logrieco;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Intesa la ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

### **FATTO**

Su esposto dell'avv. T. D. G. datato 12/3/2012 (prot. n. 56/2012), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. M. P. S. *“avendo la stessa, in presenza di un rinvio di tutte le udienze –per causa neve- in assenza del Collega di controparte, dinanzi al G.U. dott.ssa B., trattato un procedimento civile, ottenendo anche il relativo provvedimento, violando l'art. 22 c.1 del Codice Deontologico”*.

L'avv. T. D. G. esponeva che nell'ambito di un procedimento cautelare pendente davanti al Tribunale di Lagonegro n. 742/2011 r.g., essendo impossibilitata a comparire all'udienza del 14/2/2012, aveva designato quale sostituto processuale l'avv. C. S., che la sera del 13/2/2012 si era premurata di avvisare l'avvocato M.P. S., difensore della parte resistente. La mattina del 14/2/2012 la zona del Senisese e del Lagonegrese veniva interessato da una perturbazione metereologica con nevicata intense, che, anche a causa del ghiaccio, avevano reso impraticabile la circolazione stradale, per cui su istanza del C.O.A. territoriale, il Presidente del Tribunale, con decreto in pari data, aveva disposto il rinvio delle udienze civili e penali, *“con le eccezioni ordinamentali, alle prime udienze utili o a quelle diverse secondo le determinazioni di ogni singolo giudice, che si impegna a svolgere le udienze per le quali non risultano i cennati impedimenti durante l'arco temporale in questione”*.

Sempre secondo la esponente, l'avv. S., unitamente alla signora M. S., malgrado le avverse condizioni metereologiche, si era comunque avviata verso il Tribunale di Lagonegro, ove avrebbe dovuto depositare in udienza la documentazione attestante l'impedimento a comparire degli informatori indicati nel ricorso introduttivo. Aggiungeva che nel corso della mattinata l'avv. S. si era tenuta in contatto con l'avv. G. S., consigliere del C.O.A. di Lagonegro per avere notizie in merito all'eventuale rinvio delle udienze a causa della intensa nevicata in corso, e dallo stesso S. aveva appreso che il Presidente era in procinto di emettere il decreto di differimento delle udienze sollecitato dal COA territoriale, tanto che si era premurata di informare anche l'odierna incolpata al fine di evitarle l'inutile trasferta. Nell'ambito della suddetta telefonata, l'avv. S. aveva consigliato l'avv. S. a fermarsi in quanto le strade erano ghiacciate e molto pericolose. L'avv. S. aveva proseguito la circolazione in direzione di Lagonegro, constatando direttamente la estrema pericolosità della circolazione, dal momento che aveva perso ripetutamente il controllo dell'autovettura, per cui giunta in un tratto coperto dalla rete telefonica aveva contattato

l'avv. R. S., chiedendogli la cortesia di avvisare l'avv. S. ed il Giudice che si trovava nella impossibilità oggettiva di raggiungere il Tribunale. Poco dopo aveva appreso dall'avv. S. che il procedimento era stato già trattato in presenza della sola avv. S., ed era stato definito con ordinanza di rigetto del ricorso e condanna alla rifusione delle spese processuali.

La esponente censurava l'avv. S. anche in relazione al comportamento tenuto dopo l'emissione della suddetta ordinanza di rigetto, perché senza neppure un preavviso stragiudiziale aveva intimato al proprio rappresentato il pagamento delle spese processuali, onerando il debitore delle maggiori spese del precetto.

Previa convocazione dell'avv. M.P. S. ed acquisizione delle note difensive depositate dalla stessa, il Consiglio territoriale deliberava in data 26/2/2012 l'apertura del procedimento disciplinare per il capo di incolpazione sopra trascritto.

Il procedimento veniva istruito mediante acquisizione di documenti, l'interrogatorio dell'esponente e dell'incolpata, e l'assunzione dei testimoni, avvocati R.S., C. S. e C. V., i quali confermavano le circostanze esposte dall'avv. D. G..

Con la impugnata deliberazione pronunciata il 16/4/2013, depositata il 15/5/2013 e notificata il 6/6/2013, il C.O.A. di Lagonegro applicava all'avv. M.P. S. la sanzione dell'avvertimento.

L'avv. S. impugnava la suindicata deliberazione con ricorso depositato il 24/6/2013, mediante il quale deduceva la erroneità della decisione, laddove il Consiglio territoriale aveva ritenuto deontologicamente scorretto il suo comportamento in riferimento all'art. 22 comma 1 CdF, omettendo di considerare che ai sensi del successivo art. 23 "l'avvocato deve opporsi a qualsiasi istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per il proprio assistito". La ricorrente precisava che aveva atteso inutilmente la controparte fino alle ore 12:00 prima di trattare la causa, dal momento che nessuno si era premurato di comunicare, anche per le vie brevi, l'esistenza di uno specifico e personale impedimento a comparire, e che la natura della causa rientrava nelle "eccezioni ordinamentali" di cui al citato decreto presidenziale del 14/2/2012. Con il secondo motivo, la ricorrente censurava la errata valutazione delle risultanze documentali idonee a confutare le dichiarazioni testimoniali valorizzate dal COA di Lagonegro. La ricorrente aggiungeva, infine, che il Consiglio territoriale l'aveva sanzionata sulla base dell'esposto presentato dall'avv. D. G., mentre la violazione deontologica era stata accertata in relazione al comportamento da lei tenuto nei confronti dell'avv. S., che non aveva presentato alcun esposto.

All'udienza del ..... il Procuratore Generale concludeva chiedendo ....

\*

Il ricorso appare destituito di fondamento in ogni articolazione, e per l'effetto deve essere respinto.

La ricorrente lamenta che il procedimento disciplinare è iniziato sulla base di un esposto inoltrato al Consiglio territoriale di Lagonegro dall'avv. T. D. G., e non dall'avv. C. S., che, secondo la prospettazione della ricorrente sarebbe il soggetto legittimato attivamente.

La censura non può trovare accoglimento dal momento che, come stabiliva l'art. 38 R.d.I. n. 1578/1933 (- e come stabilisce l'art. 51 comma 3 della L. 247/2012, secondo cui "*La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita*"), il procedimento disciplinare inizia d'ufficio e non abbisogna di alcun impulso di parte, rappresentando l'esposto una delle forme con le quali il C.O.A. può venire a conoscenza dei fatti costituenti illecito deontologico. Sul punto il Consiglio Nazionale Forense ha ripetutamente affermato che *Ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare è irrilevante la provenienza della notizia o dell'eventuale esposto. Il C.d.O., invero, ha il potere-dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense e l'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare, che può essere costituita anche dalla denuncia di una persona non direttamente coinvolta nella situazione illecita posta in essere. (C.N.F. 27/7/2010 n. 55, CNF 19/2/2014 n. 4, CNF 17/7/2014 n. 98).*

Nella specie, a prescindere da quanto è stato sopra precisato, non è superfluo aggiungere che l'avv. T. D. G., quale procuratrice costituita per la parte ricorrente nonché conferente all'avv. S. la delega a sostituirla all'udienza di discussione del ricorso del 14/2/2012, era sicuramente legittimata a dolersi nel comportamento tenuto dall'avv. S..

Con i primi due motivi del ricorso, l'incolpata lamenta la omessa ed errata indicazione della norma ritenuta violata ed individuata dal Coa locale nella violazione di cui all'art. 22 co. 1 in luogo del precetto di cui all'art. 23 co. 1 del codice deontologico. In particolare, deduce che se il Coa avesse analizzato e poi giudicato il suo comportamento in considerazione di quanto dettato dall'art. 23 CdF, ed avesse valutato correttamente le risultanze istruttorie, avrebbe deliberato di non sanzionarla, perché il comportamento da lei tenuto era ispirato all'osservanza del dovere di difesa e del rapporto di colleganza, avendo atteso comunque la Collega S. sino alle ore 12.00, malgrado costei non si fosse premurata di comunicare, con qualsiasi mezzo, il suo impedimento a raggiungere il Tribunale di Lagonegro.

Nel caso di specie deve ritenersi legittimo il comportamento del COA che ha basato la sua decisione sull'esposto, perfettamente coerente con le risultanze documentali e testimoniali acquisite al procedimento.

La violazione dell'art. 22 del Codice deontologico, che impone all'avvocato di mantenere sempre nei confronti del Collega che assiste la controparte un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, risulta invero con nitidezza dai fatti accertati dal Consiglio territoriale.

Infatti, è incontrovertito che il giorno 14 febbraio 2012, l'avv. M.P. S. abbia discusso la causa con il Giudice, in assenza dell'avvocato della controparte e tacendo di avere ricevuto dall'avv. Cinzia S., quale sostituta processuale dell'avv. D. G., la comunicazione della sua impossibilità di raggiungere il Tribunale a causa delle proibitive condizioni meteorologiche.

Invero, il Consiglio territoriale con motivazione congrua e coerente rispetto alle risultanze istruttorie, ha sanzionato l'incolpata dopo avere accertato: a) che l'avv. D. G. aveva delegato l'avv. S. a sostituirla all'udienza del 14/2/2012, mediante fax pacificamente trasmesso dalla prima alla seconda in data 13/2/2012 (cfr. rapportino di trasmissione), ancorchè datato per un refuso 23/2/2012; b) che l'avv. S. aveva informato l'incolpata che il giorno seguente avrebbe sostituito l'avv. De Giacomo nell'azione di manutenzione davanti al Tribunale di Lagonegro (cfr. testimonianze dell'avv. S.<sup>1</sup> e dell'avv. C. V.<sup>2</sup> davanti al COA di Lagonegro il 30/10/2012); c) che la mattina dell'udienza (14/2/2012), l'avv. S. resasi conto della intensità della nevicata aveva contattato telefonicamente l'avv. S. per manifestarle la difficoltà di raggiungere il Tribunale a causa della impraticabilità delle strade, aggiungendo che tramite l'avv. S., componente del locale C.O.A., aveva saputo che il Presidente del Tribunale avrebbe firmato in mattinata un decreto di sospensione delle udienze, e nella circostanza l'avv. S. l'aveva sconsigliata di partire qualora l'autovettura non fosse provvista di catene o gomme termiche, e tranquillizzata dicendole *"non ti preoccupare, male che va io mi costituisco in cancelleria"*, sì da farle intendere che non avrebbe trattato il procedimento in sua assenza. Effettivamente l'avv. S. aveva constatato la oggettiva impraticabilità delle strade, allorquando avviatasi in direzione di Lagonegro si era dovuta fermare e tornare indietro (cfr. testimonianza dell'avv. S.<sup>3</sup> in data 30/10/2012); d) che l'avv. S., sicuramente davanti al Giudice designato alla trattazione del

---

<sup>1</sup> L'avv. S. riferiva: *"La sera prima avevo telefonato alla collega S. trovandomi nello studio della Collega Viola (anzi non ricordo bene se aveva chiamato quest'ultima alla S. o quest'ultima aveva chiamato me) e parlando le avevo rappresentato essere delegata dalla Collega D. G. alla sostituzione. Preciso -aggiunge l'avv. S.- che proprio la Collega S. mi aveva pregato se avesse fatto tardi, di aspettarla, poiché veniva a Lagonegro anche per motivi personali"*

<sup>2</sup> L'avv. V. riferiva: *"La sera del 13.2.12 la Collega C. S. era nel mio studio a ..... e sentii la telefonata intercorsa tra la stessa e la Collega S. che l'indomani sarebbe stata lei a sostituire in udienza la collega D. G."*

<sup>3</sup> L'avv. S. aggiungeva: *"Sempre in mattinata raggiunsi telefonicamente anche l'avv. S. la quale mi disse che aveva già raggiunto Lagonegro per suoi motivi personali. Però mi sconsigliò di partire se non avessi avuto catene o gomme termiche perché la strada -a causa della neve- era pericolosa. La mattina del 14.2.12 nonostante le avversità meteo mi ero avviata con la mia macchina per onorare la sostituzione delegatami ma giunta all'altezza di Episcopia, un po' oltre, ebbi paura e mi fermai per poter telefonare ancora a vari colleghi, ma ritenni opportuno tornare indietro per la impraticabilità della strada"*.

ricorso, aveva esclamato <Come sono arrivata io può arrivare anche controparte poiché la strada di percorrenza è la stessa> (cfr. testimonianza dell'avv. R. S. nell'adunanza disciplinare del 30/10/2012).

Insomma, le risultanze dell'indagine testimoniale espletata davanti al Consiglio territoriale di Lagonegro smentiscono assolutamente le argomentazioni difensive prospettate dall'avv. S. nel primo motivo del ricorso. Non coglie nel segno neppure l'argomento prospettato dalla ricorrente a proposito della tutela degli interessi della parte assistita, dal momento che il differimento della discussione del ricorso, giustificato dalla eccezionale condizione meteo sulla zona, non avrebbe affatto pregiudicato gli interessi del resistente nell'azione di manutenzione, il cui esito risultava comunque segnato dalla decadenza in cui era incorsa il ricorrente ai sensi dell'art. 104 disp. att. Cod.proc.civ.

Questo Consiglio ha ripetutamente affermato che viola l'art. 22 del Codice Deontologico l'avvocato che, in assenza del difensore della controparte, discuta con il giudice in udienza senza preventivamente informare il collega, rappresentando altresì fatti non corrispondenti a verità (C.N.F. 18/7/2011 n. 106).

Nella specie, l'avv. S. tacendo al Giudice dell'interdetto possessorio la conversazione, rectius le conversazioni telefoniche intercorse il 13 ed il 14 febbraio 2012 con l'avv. S., quale sostituto processuale del difensore della parte ricorrente, ha consentito che il Giudice, nell'ordinanza del 14/2/2012, affermasse che "*il procuratore del ricorrente non ha giustificato la propria assenza*", esponendo il Collega a profili di responsabilità professionale nei confronti della parte assistita per l'esito negativo del procedimento determinato da mancanze processuali, peraltro solo apparenti, dal momento che l'avv. D. G. ha potuto comunque dimostrare che la delega all'avv. S. era stata trasmessa a mezzo fax il 13/2/2012, ed i testimoni indicati nel ricorso di manutenzione erano stati comunque citati a comparire all'udienza del 14/2/2012.

E' vero che l'obbligo di colleganza è sempre sottordinato rispetto al dovere di difesa. All'avvocato, tuttavia, e non certamente all'assistito, spetta e compete la verifica di questo bilanciamento e della compatibilità tra le due predette esigenze, atteso che i doveri deontologici non possono essere trascurati al fine di adempiere istruzioni dei clienti (cfr. CNF 13/12/2010 n. 200). Nella specie, se l'incolpata avesse operato un ponderato bilanciamento delle contrapposte esigenze, sarebbe prevalso il dovere di colleganza ed avrebbe chiesto il rinvio dell'udienza giustificato dall'assenza del collega di controparte giustificata dalle avverse condizioni metereologiche comprovate dal decreto urgente pronunciato dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 31 e 54 del R.d.l. 27/11/1933 n. 1578, gli artt. 59 e segg. del R.D. 22/1/1934 n. 37;

respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2016.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 10/maggio 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria